

OGGETTO: La Holding come strumento di pianificazione - efficienza operativa e tutele fiscali

La costituzione di una *holding* tramite il conferimento di partecipazioni in società operative rappresenta una scelta strategica capace di coniugare l'ottimizzazione fiscale con una gestione patrimoniale evoluta. Questa struttura non risponde solo a logiche di risparmio d'imposta, ma offre vantaggi sostanziali nella protezione degli *asset* e nella riorganizzazione della *governance*.

I vantaggi strutturali e il regime fiscale di favore

L'adozione di tale struttura di controllo si traduce, in primo luogo, in un'ottimizzazione del flusso di cassa di gruppo. Sotto il profilo del reddito d'impresa, la *holding* garantisce un prelievo fiscale estremamente contenuto, pari all'1,20% sia sui dividendi, ai sensi dell'art. 89 del Tuir, che sulle plusvalenze in regime PEX a norma dell'art. 87 del Tuir. Questa tassazione ridotta deriva dall'esclusione del 95% della base imponibile, a condizione che le partecipazioni siano detenute da almeno 12 mesi come immobilizzazioni finanziarie¹.

Tuttavia, la Legge di bilancio 2026 ha introdotto una restrizione mirata: per gli acquisti effettuati e i dividendi deliberati dal 1° gennaio 2026, l'agevolazione è ora condizionata al possesso di una quota superiore al 5% o a un valore fiscale di almeno 500.000 euro. Questo nuovo assetto impone una revisione strategica del portafoglio, pur prevedendo una clausola di salvaguardia che preserva il regime pregresso per gli investimenti già in essere. Per la gestione delle dismissioni parziali di partecipazioni stratificate, è stato infatti introdotto il criterio FIFO, considerando ceduti per primi gli acquisti più remoti.

La *holding* consente inoltre anche di centralizzare e segregare la liquidità generata dalle controllate, mettendola al riparo da eventuali rischi operativi o dalle azioni dei creditori delle singole società sottostanti.

Al contempo, la flessibilità di questa struttura semplifica l'esecuzione di operazioni straordinarie, rendendo più agevole, ad esempio, l'ingresso di *partner* terzi nel capitale delle operative grazie a una gestione dinamica e centralizzata del patrimonio netto.

Oneri gestionali

Tuttavia, la struttura comporta oneri certi: inibisce il regime di trasparenza fiscale previsto dall'art. 116 del Tuir, richiede la contabilità ordinaria e, per le *holding* industriali disciplinate dell'art. 162-bis del Tuir², comporta l'obbligo di comunicazione all'Anagrafe Tributaria e l'applicazione di un'aliquota Irap maggiorata. Va inoltre considerata la responsabilità civile derivante dall'attività di direzione e coordinamento³ (art. 2497 e seguenti del Codice civile).

¹ L'art. 177, co. 2-bis del Tuir disciplina il conferimento di partecipazioni "qualificate" (oltre il 20% dei voti o 25% del capitale per le non quotate) in *holding* interamente partecipate dal conferente o dai suoi familiari. Il regime opera in realizzo controllato qualora la conferitaria iscriva le quote al medesimo valore fiscale del conferente. Rispetto al regime ordinario PEX, il co. 2-quater stabilisce che, per finalità antielusive, la conferitaria può beneficiare dell'esenzione (95%) solo se detiene ininterrottamente le partecipazioni per almeno 60 mesi prima della cessione, con termine che decorre ex novo dalla data del conferimento.

² Ai sensi dell'art. 162-bis del Tuir, la qualifica di "*holding* industriale" (o società di partecipazione non finanziaria) scatta laddove il valore contabile delle partecipazioni in società operative e degli altri elementi patrimoniali infragruppo ecceda il 50% dell'attivo patrimoniale totale risultante dal bilancio approvato.

³ L'attività di direzione e coordinamento si verifica quando una società esercita un'influenza costante e decisiva sulle scelte strategiche (finanziarie, industriali o commerciali) di un'altra. La legge presume che tale potere esista in automatico se la holding controlla la maggioranza dei voti in assemblea o se redige il bilancio consolidato.



Infatti, ai sensi dell'art. 2497 del Codice civile, la *holding* che agisce nell'interesse proprio o di terzi, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle controllate, risponde direttamente verso:

- i soci delle controllate, per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della loro partecipazione;
- i creditori sociali delle controllate, per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società operativa.

Va tuttavia considerato che la responsabilità della *holding* è esclusa se il pregiudizio arrecato alla singola società operativa è bilanciato dai benefici derivanti dall'appartenenza al gruppo (cosiddetti vantaggi compensativi). In pratica, se un'operazione apparentemente penalizzante per la controllata è compensata da altre opportunità o risparmi garantiti dalla struttura centrale, la gestione della *holding* è considerata corretta e non sanzionabile.

La tenuta del modello di fronte al rischio di abuso del diritto

Sebbene il tema del differimento d'imposta sia stato inserito tra le fattispecie sotto osservazione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'atto di indirizzo del 27 febbraio 2025, l'orientamento consolidato dell'Agenzia delle entrate ne garantisce una lettura equilibrata e ragionata.

L'Amministrazione ha infatti chiarito un principio cardine: il minor carico fiscale immediato garantito dalla *holding*, pari all'1,2% su dividendi e plusvalenze PEX rispetto al 26% ordinario, non costituisce di per sé un vantaggio indebito. Come precisato nella Risposta n. 22/2021, tale risparmio è da considerarsi meramente temporaneo, poiché il reddito sarà regolarmente assoggettato a tassazione al momento della successiva ed effettiva distribuzione al socio persona fisica, escludendo così alla radice la configurazione di un vantaggio fiscale illecito.

Questa visione di favore è ulteriormente rafforzata dalla corretta applicazione dell'articolo 177 del Tuir, dove l'Amministrazione riconosce che il ricorso ai conferimenti di partecipazioni risponde a reali esigenze di *business*, sia che si tratti di una razionale riorganizzazione strutturale del gruppo societario, sia che risponda alla necessità del socio di riorganizzare il proprio patrimonio personale.

Il principio fondamentale, sancito anche dalla Risposta n. 160/2024, è che l'analisi sull'abuso del diritto deve concentrarsi sulla coerenza dell'operazione con la finalità delle norme fiscali applicate, senza pretendere che il contribuente scelga necessariamente la configurazione più onerosa tra quelle disponibili.

A chiusura di questo orientamento si pone la recente giurisprudenza di merito, come la sentenza n. 139/2/2025 della CGT di Grosseto, la quale ha stabilito che operazioni quali la cessione di partecipazioni preventivamente rivalutate a una propria controllata risultano pienamente legittime se sorrette da valide ragioni extrafiscali.

Il mutamento della *governance* o degli assetti decisionali rappresenta infatti una motivazione idonea a escludere la natura artificiosa dell'operazione, proteggendo la scelta del contribuente che rispetta fedelmente non solo la lettera, ma anche la *ratio* dell'ordinamento tributario.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Annalisa Ghillani

Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione (Sent. 24943/2019), conta soprattutto la realtà dei fatti: la responsabilità scatta se l'influenza è esercitata concretamente, a prescindere dalle formalità. Tale potere può derivare anche da vincoli contrattuali o clausole dello statuto che pongono la società operativa in una posizione di dipendenza economica ai sensi dell'art. 2497-septies del Codice civile.

Parma

+39 0521 237578
Stradello Marche 6
43121 Parma

Langhirano

+39 0521 853989
Via XX Settembre 6
43013 Langhirano, Parma

info@studiofurlotti.it
studiofurlotti.it